

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 975/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dall'Honduras

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/734/UE del Consiglio, del 25 giugno 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, e all'applicazione provvisoria della parte IV dell'accordo relativa al commercio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/734/UE, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»). In conformità della decisione 2012/734/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, all'appendice 2A dell'allegato si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. Poiché l'Unione ha deciso di usufruire di questa possibilità, è necessario prevedere le condizioni per l'applicazione di tali deroghe per le importazioni dall'Honduras.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2A, vanno gestiti dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova di origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

(5) Poiché l'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° agosto 2013, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2A, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (di seguito «l'accordo»), si applicano nell'ambito dei prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.

2. Le norme di origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme di origine stabilite nell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti indicati nell'allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2013.

⁽¹⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

HONDURAS

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7052	6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 916 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 000 000
09.7053	6205 20 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 583 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	11 880 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	12 760 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	13 640 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	14 520 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	15 400 000
09.7054	6205 30 00	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 729 167
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	14 850 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	15 950 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	17 050 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	18 150 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	19 250 000
09.7055	6205 90	Camicie e camicette per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 080 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 160 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 240 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 320 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 400 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7056	6206 30 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di cotone	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	4 166 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	10 800 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	11 600 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	12 400 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	13 200 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	14 000 000
09.7057	6206 40 00	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	5 416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	14 040 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	15 080 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	16 120 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	17 160 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	18 200 000
09.7058	6206 90	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza, di altre materie tessili	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	416 667
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	1 080 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	1 160 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	1 240 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	1 320 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 400 000
09.7059	6212 10	Reggiseno e bustini, anche a maglia	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	2 083 333
			Dall'1.1.2014 al 31.12.2014	5 400 000
			Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	5 800 000
			Dall'1.1.2016 al 31.12.2016	6 200 000
			Dall'1.1.2017 al 31.12.2017	6 600 000
			Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	7 000 000

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuo (pezzi, o paia, salvo diversa indicazione)
09.7060	8544 30 00	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	Dall'1.8.2013 al 31.12.2013	3 333 peso netto in t
	8544 42	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione		
	8544 49	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, non muniti di pezzi di congiunzione	Dall'1.1.2014 al 31.12.2014 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	8 000 peso netto in t
	8544 60	Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V		